




COMUNE DI PARABITA

PIANO DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTI ALTE FREQUENZE



Tecnico incaricato

Ing. Giacomo DE VITO

Staff di progetto:

Arch. Roberta AMATO
Ing. Luisella GUERRIERI
Ing. Luigi MACCAGNANO
Arch. Mina PIAZZO
Arch. Cinzia TARANTINO
Per.Ind. Valerio MARTELLA

Responsabile del Settore Sviluppo Economico

Dott. Giuseppe PETRUZZI

Collaboratori:

Dott. Sebastiano NICOLETTI
Sonia CATALDO

Elaborato n. 6: Piano di localizzazione impianti alta frequenza

Norme Tecniche di Attuazione

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Il Piano di Localizzazione ha come obiettivo la localizzazione ottimale di impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare e di quelli RTV operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ, al fine di minimizzare e rendere uniforme l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e di minimizzare l'impatto estetico e territoriale.

La presente proposta di Piano di Localizzazione è stata costruita con riferimento ad un quadro conoscitivo generale del territorio comunale che comprende gli strumenti di pianificazione vigenti (il PdF, il PUTT Paesaggio della Regione Puglia, approvato con delibera di G.R. n 1748 del 15/12/2000 pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 dell'11/01/2001, il P.A.I. ecc), la localizzazione di recettori sensibili, la posizione geografica dei centri urbani dei comuni adiacenti, le sorgenti di campo elettromagnetico ed i livelli di campo elettromagnetico esistenti e, per l'anno 2006, il Programma di Installazione Annuale dei Gestori.

Le Norme Tecniche di Attuazione allegate alla proposta di Piano costituiscono supporto alla redazione del Piano Annuale di Localizzazione di cui al regolamento regionale 14/2006 e devono intendersi come integrative di quelle che saranno allegate al PUG.

Si intendono integralmente riportate in queste Norme tutte le disposizioni contenute:

- nel D.M. n. 381/1998;
- nella legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
- nel D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze tra 100 KHz e 300 GHz";
- nel D.L. 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche)
- nel Testo Unico della RadioTelevisione (D.Lgs 177/2005)

- nella legge regionale n. 5/2002 (Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza tra 0 HZ e 300 GHZ) .
- nel regolamento regionale 14 settembre 2006, n. 14, per l'applicazione della legge regionale 5/2002.
- nel DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico sull'edilizia) per i supporti costituiti da pali e tralicci .
- nel Regolamento Comunale redatto ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 36/2001 (elaborato n. 7 del presente lavoro).

Premessa

Gli impianti radio-trasmittenti, i ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, le stazioni radio base (SRB) per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ, sono stati distinti, ai sensi delle presenti Norme, in base a due parametri: il primo riguarda la tipologia del servizio, SRB (stazioni radio base) o RTV (radio tv), il secondo la modalità di installazione degli stessi, ossia se le sorgenti emittenti siano o meno installati su un supporto, sia esso palo o traliccio.

Il territorio comunale, come meglio evidenziato nella tavola numero 5b, è stato suddiviso in zone "preferenziali" di localizzazione di impianti.

Tale suddivisione è stata definita in base alla presenza di recettori sensibili, oltre che ad i valori paesaggistici e ambientali del sito. Il territorio comunale esterno al perimetro del centro abitato è contenuto nella zona 1 o 2 in relazione rispettivamente alla sua minore o maggiore valenza paesaggistica (**tav. 5b**).

Sugli immobili e sulle aree definiti come ambiti distinti nel PUTT-Puglia per il sistema vegetazionale, della stratificazione storica e della geomorfologia e

relative aree annesse, assimilate nel presente piano alle “aree sensibili”, così come definite dalla lettera “m” art.3 L.R. n.5/02 dell’8 marzo 2002, è preferibile evitare qualsiasi tipo di installazione.

Art. 0 - Impianti RTV (Radio Televisivi)

In considerazione dell’alta concentrazione già esistente e fatta salva la zona denominata nel PdF “Polo Tecnologico”, di cui all’art.11 delle presenti norme, si ritiene di dover proporre che nel comune di Parabita siano preferibilmente da evitare su tutto il territorio le installazioni di impianti RTV, indicazione questa più restrittiva rispetto al punto “B” del Regolamento Reg. 14/06.

Art. 1 - Zona 1: zona preferenziale

La zona 1 è quella nella quale preferibilmente potranno essere localizzati tutti gli impianti SRB, anche su tralicci o pali. Questa zona comprende il territorio comunale esterno al perimetro del centro abitato, secondo la definizione dell’art. 3 della legge 285/1992 e come individuato negli elaborati grafici allegati. Pur se esterni al perimetro del centro abitato non fanno parte della zona 1:

- le aree vincolate dal Piano di Assetto Idrogeologico “ad alta pericolosità idraulica”, di cui all’art. 5 delle presenti norme;
- gli immobili e le aree definiti come ambiti distinti nel PUTT-Puglia per il sistema della geomorfologia e relative aree annesse, di cui all’art. 6 delle presenti norme;
- l’ area industriale classificata dal PdF come “D - industriale” di cui all’art. 4 delle presenti norme

Il gestore che intende installare tralicci o pali di supporto agli impianti nella zona 1 deve presentare richiesta di Permesso di Costruire ai sensi del Testo Unico DPR 380/2001. Per i soli impianti è prevista istanza o DIA, ai sensi del punto A.2. - Istruttoria del Regolamento Reg. 14/06.

Art. 2 - Zona 2

La zona 2 comprende aree esterne ed interne al perimetro del centro abitato e come individuata nella tav. n. 5b. La porzione esterna è caratterizzata da aree di alto valore storico-paesaggistico.

Per la porzione esterna al perimetro del centro abitato non fanno parte della zona 2 le aree di seguito elencate:

- aree vincolate dal Piano di Assetto Idrogeologico “ad alta pericolosità idraulica” di cui all’art. 5 delle presenti norme;
- aree a verde pubblico attrezzato e quelle per servizi di pubblico interesse, esistenti e di piano, nelle quali si prevede un utilizzo da parte di utenti in età pediatrica e da parte di anziani, di cui all’art. 6 delle presenti norme;
- area S.I.R. (sito d’importanza regionale), di cui all’art. 6 delle presenti norme;
- aree di interesse archeologico anche non vincolate ai sensi del PUTT e come individuate nelle tavole allegate, di cui all’art. 6 delle presenti norme;
- immobili e le aree definiti come ambiti distinti nel PUTT-Puglia per il sistema vegetazionale (bosco), della stratificazione storica e della geomorfologia e relative aree annesse, di cui all’art. 6 delle presenti norme;
- aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 42/2003 (Codice del Paesaggio), di cui all’art. 6 delle presenti norme;
- scuole, asili nido, attrezzature sanitarie ed assistenziali e relative pertinenze, di cui all’art. 8 delle presenti norme;

La zona 2 non comprende, inoltre il centro storico di cui al successivo art.3.

Nella zona 2 andranno preferibilmente collocati gli impianti SRB senza traliccio e senza palo e autorizzati tramite presentazione di istanza o DIA, ai sensi del punto A.2. – Istruttoria del Regolamento Reg. 14/06,

Per gli impianti da installare all’interno del perimetro urbano l’istanza o la DIA deve contenere obbligatoriamente la previsione delle modalità di

integrazione architettonica e/o mascheramento dell'impianto stesso, anche attraverso l'ausilio di simulazioni fotografiche.

La necessità di localizzare le diverse tipologie di impianti in aree diverse da quelle per essi preferenziali deve essere giustificata per motivi radioelettrici e "dimostrata" dal gestore mediante relazione a firma di tecnico esperto nel settore delle telecomunicazioni.

Art. 3 - Zona 3

La zona 3 è costituita da aree ed immobili posti all'interno del perimetro del Centro Storico compresa la zona classificata dal PdF come "Ar - zona di rispetto e di salvaguardia della zona A" (vedi elaborato grafico allegato: tav. 5a).

In tale zona è data priorità ai microimpianti, secondo quanto previsto al punto A.5 del Regolamento Reg. 14/06 ed è obbligatorio il rilascio preventivo di nulla osta da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici.

L'istanza o la DIA, previa acquisizione del parere della Soprintendenza, dovrà inoltre contenere obbligatoriamente la previsione delle modalità di integrazione architettonica e/o mascheramento dell'impianto, anche attraverso l'ausilio di simulazioni fotografiche.

In tale zona inoltre è previsto l'obbligo di mascheramento e/o integrazione architettonica per l'installazione di antenne paraboliche private e pubbliche.

La necessità di localizzare le diverse tipologie di impianti in aree diverse da quelle per essi preferenziali deve essere giustificata per motivi radioelettrici e "dimostrata" dal gestore mediante relazione a firma di tecnico esperto nel settore delle telecomunicazioni.

Art. 4 - Zona Industriale

Nell'area industriale ed artigianale classificata dal PdF come "D - industriale" e "Db - artigianale" è consentita l'installazione di impianti SRB anche su tralicci o pali.

Il gestore che intende installare tralicci o pali di supporto agli impianti nella

zona industriale, deve presentare richiesta di Permesso di Costruire ai sensi del Testo Unico DPR 380/2001. Per i soli impianti è prevista istanza o DIA, ai sensi del punto A.2. - Istruttoria del Regolamento Reg. 14/06.

Art. 5 - Area ad alta pericolosità idraulica (P.A.I.)

Nell'area classificata "ad alta pericolosità idraulica" dal Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia è vietata l'installazione di torri o tralicci, secondo quanto contenuto nell'articolo 7 delle NTA del PAI.

Altresì è preferibile evitare l'installazione di qualsiasi tipo di impianto.

Art. 6 - Aree a servizi e di interesse storico, paesaggistico ed archeologico

Fanno parte delle suddette aree:

- aree a verde pubblico attrezzato e quelle per servizi di pubblico interesse, esistenti e di progetto, nelle quali si prevede un utilizzo da parte di utenti in età pediatrica e da parte di anziani;
- area S.I.R. (sito d'importanza regionale);
- aree di interesse archeologico anche non vincolate ai sensi del PUTT e come individuate nelle tavole allegate, di cui all'art. 6 delle presenti norme;
- immobili e le aree definiti come ambiti distinti nel PUTT-Puglia per il sistema vegetazionale (bosco), della stratificazione storica e della geomorfologia e relative aree annesse;
- aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 42/2003 (Codice del Paesaggio);

In tali zone è preferibile evitare qualsiasi tipo di installazione di impianti.

Salva l'esistenza di comprovate e documentate circostanze ostative di carattere tecnico alla luce delle esigenze del servizio, è data priorità ai microimpianti per tutte le aree sopra elencate, in via obbligatoria per le aree interessate da regimi vincolistici imposti a norma di legge, secondo quanto previsto al punto A.5 del Regolamento Reg. 14/06, con l'acquisizione preliminare dei relativi pareri.

L'istanza o la DIA deve contenere obbligatoriamente la previsione delle modalità di integrazione architettonica e/o mascheramento dell'impianto stesso, anche attraverso l'ausilio di simulazioni fotografiche.

La necessità di localizzare le diverse tipologie di impianti in aree diverse da quelle per essi preferenziali deve essere giustificata per motivi radioelettrici e "dimostrata" dal gestore mediante relazione a firma di tecnico esperto nel settore delle telecomunicazioni.

Art. 7 - Aree poste a confine dei comuni limitrofi

Per la fascia di larghezza 300 metri vale quanto riportato nel punto C del regolamento regionale 14/2006 in merito all'obbligo di presentazione del Programma annuale di installazione anche al comune limitrofo (tav. 5b).

Art. 8 - Divieti

Ai sensi della legge regionale 5/2002 e del regolamento regionale 14/2006 è vietata l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido e relative pertinenze.

Art. 9 - Localizzazioni prioritarie

Gli impianti di cui alle presenti Norme Tecniche andranno installati con priorità su aree ed immobili di proprietà pubblica, secondo quanto previsto al punto "F" del Regolamento Reg. n.14/06.

La necessità di localizzare le diverse tipologie di impianti in aree diverse da quelle per essi prioritarie deve essere giustificata per motivi radioelettrici e "dimostrata" dal gestore mediante relazione a firma di tecnico esperto nel settore delle telecomunicazioni.

Art. 10 - Studio di prefattibilità ambientale

Trattandosi di impianti assimilati ad opere di pubblica utilità, al progetto sarà essere allegato uno studio di prefattibilità ambientale, con riferimento alle indicazioni richieste dall'art. 21 del Regolamento 554/99. Dovranno inoltre essere specificate nello studio di prefattibilità ambientale e negli elaborati

grafici di progetto, le modalità di ripristino dello stato dei luoghi successiva alla fase di dismissione, proponendo soluzioni di rinaturalizzazione dell'area.

Art. 11 - Ipotesi alternative

Nella domanda di installazione, il gestore, come richiesto dallo studio di prefattibilità ambientale dovrà inserire due o più ipotesi alternative di localizzazione oltre a quella proposta, che il Responsabile del Procedimento valuterà anche in base ai criteri contenuti nell'articolo che segue.

Art.12 - Valutazione delle alternative

Le alternative di localizzazione proposte dal gestore saranno valutate in relazione all'impatto visivo prodotto su un osservatore medio ed in relazione alle caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

In particolare per la valutazione dell'impatto visivo si calcolerà:

- entro un raggio di 300 metri dall'impianto la superficie all'interno della quale esso risulta visibile per un osservatore di altezza media 1,5 metri;
- entro un raggio di 50 metri dall'impianto la superficie all'interno della quale risulta visibile l'impianto per ogni piano fuori terra esistente nell'intorno.

L'indice di visibilità da terra è dato dalla seguente formula, espressa in percentuale:

$$IVT = \frac{\sum s_i}{Stot} * 100$$

dove

s_i sono le aree da cui è visibile l'impianto

Stot è l'area d'esame di raggio 300 metri con centro l'impianto

L'indice di visibilità dai piani (IVP) è calcolato partendo dalla quantificazione dell'area da cui è visibile l'impianto, nel raggio di 50 metri da esso, per ogni piano fuori terra presente nell'intorno.

L'indice di visibilità dai piani è dato dalla seguente formula, espressa in percentuale:

$$IVP = \frac{\sum (\text{per } i \text{ che va da } 2 \text{ a } N) n_i}{E} * 100$$

dove

n_i è il numero di edifici da cui è visibile l'impianto all'iesimo piano


N è il numero massimo di piani fuori terra presenti nell'intorno

E è il numero di edifici presente nell'area d'esame

Per la valutazione delle caratteristiche radioelettriche dell'impianto si farà riferimento a quelle che minimizzano l'esposizione della popolazione, in osservanza al principio di cautela di cui alla legge quadro n. 36/01.

A tale proposito si calcoleranno:

- la quota del centro elettrico del sistema radiante rispetto a quelle di edifici situati entro 50 metri dall'impianto SRB e 300 metri dall'impianto RTV;
- la proiezione sul piano orizzontale della direzione di puntamento delle antenne del sistema radiante e l'angolo che essa forma con la semiretta passante per il sito di installazione e per il punto dell'edificio più vicino (inteso come sagoma di ingombro massimo in relazione alla norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento dell'istanza) alla direzione di puntamento.



I dati relativi alle altezze degli edifici, al numero dei piani fuori terra, all'altimetria dei luoghi e quelli necessari alla rappresentazione dell'altezza del centro elettrico dell'antenna e dell'angolo della direzione di puntamento saranno inseriti nel SIT di cui al regolamento comunale ed associati alla cartografia ed ai dati territoriali della presenza di siti sensibili. Questa banca dati georeferenziata costituirà il supporto tecnico per la valutazione delle alternative di cui al presente articolo.

Art.13 - Piano Particolareggiato di Risanamento

Nell'area definita "Polo Tecnologico" è prevista la redazione ed approvazione di un Piano Particolareggiato finalizzato a conformare gli impianti presenti alle finalità ed agli obiettivi di qualità fissati dal regolamento regionale 14/2006, come indicato al punto F *Pianificazione Comunale*. Il Piano dovrà contenere tutti gli elementi necessari al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al punto B del regolamento:

- la minimizzazione e l'uniformità sul territorio dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
- il ricorso alle migliori tecnologie disponibili
- la ricerca delle soluzioni che appaiano più idonee in relazione agli aspetti urbanistici, estetici, sanitari, commerciali, industriali e di efficienza tecnologica.

Art.14 - Norme transitorie e di salvaguardia

In attesa dell'approvazione del Piano Annuale di Localizzazione di cui alle presenti Norme, non è possibile rilasciare Permessi di Costruire o assentire DIA per gli impianti come definiti nella premessa.

Nelle more dell'adozione del Piano Particolareggiato di Risanamento, l'eventuale rilascio di Permesso di Costruire (nuove costruzioni, ampliamenti, cambi di destinazione d'uso ecc.) è subordinato ad un'adeguata campagna di monitoraggio dei C.E.M. (campi elettromagnetici) a cura e spese del richiedente e successivo parere favorevole dell'A.R.P.A.